



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0217427 - 16/11/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: decreto 4 agosto 2011, n. 155 e decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"- Ulteriori indicazioni



Si fa seguito alla nota n. 183847 del 4.10.2011 con la quale lo scrivente Ministero ha fornito prime indicazioni in merito ad alcuni principali adempimenti ai quali le Camere di commercio sono chiamate a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali indicati in oggetto e alla nota n. 190007 dell'11.10.2011 (all. n. 1), indirizzata solo alle Camere di commercio interessate all'avvio del procedimento di costituzione del Consiglio camerale già nei prossimi mesi, con le quali la scrivente si era riservata di fornire ulteriori dettagliate indicazioni sia in merito alla modifica degli statuti che a richieste di chiarimenti pervenute da alcune Camere di commercio in relazione all'applicazione dei decreti attuativi degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (di seguito indicata come "legge").

Si forniscono, pertanto, ulteriori indicazioni interpretative ed attuative, precisando che si tratta di prime urgenti indicazioni che potranno essere meglio precisate e, ove occorra, rettificare, nel quadro di un processo di attuazione in cui si ritiene quanto mai opportuno un costante scambio di valutazioni con il sistema camerale, in particolare attraverso l'Unione italiana delle Camere di commercio, con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, con gli organismi di coordinamento tecnico delle Regioni ed una costante valutazione dell'impatto e degli effetti derivanti dall'attuazione delle novità normative in questione da realizzarsi tenendo conto anche delle eventuali osservazioni che man mano potranno pervenire dai diversi soggetti interessati e, in particolare, dalle principali associazioni di categoria.

* * * * *

Come più volte evidenziato i decreti in esame trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi alle procedure di rinnovo dei Consigli camerali avviate successivamente al 22 novembre 2011.

1) STATUTI

Uno dei principali adempimenti a cui le Camere di commercio sono chiamate è l'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge; a tal fine lo scrivente ritiene necessario esaminare alcuni dei principali aspetti che devono essere considerati.

In primo luogo si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 della legge gli statuti devono disciplinare, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio, le seguenti materie:

- a) ordinamento e organizzazione della Camera di commercio;
- b) competenze e modalità di funzionamento degli organi;
- c) composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
- d) forme di partecipazione.

1.1) Composizione del Consiglio.

Lo statuto, tenuto conto dei più recenti dati pubblicati dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto n. 155/2011 con riferimento alla data di avvio delle procedure di ricostituzione del Consiglio, dovrà contenere le disposizioni relative alle conseguenti modifiche della composizione dei Consigli. Al contrario di altre modifiche statutarie che devono essere adottate prima possibile da parte di tutte le Camere di commercio, questa specifica modifica



va adottata man mano che ciascuna Camera di commercio si approssimerà alla predetta fase di rinnovo del Consiglio e dopo la pubblicazione da parte di questo Ministero dei pertinenti dati economici.

Si rammenta che il Consiglio in tale fase, secondo le disposizioni del citato regolamento, deve determinare il numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore sulla base della metodologia di calcolo e, comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli ivi stabiliti (almeno metà dei consiglieri attribuiti ai quattro settori "principali" ed autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa), può discostarsi dal risultato di tale calcolo fino ad una unità in più o in meno. Può, inoltre, prevedere, per i settori per cui tale eventualità è prevista, soglie minime di accesso e/o accorpamento della rappresentanza e può individuare settori di rilevante interesse sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, del regolamento. A questo riguardo si ritiene che per la determinazione dei consiglieri nel caso di accorpamento della rappresentanza di più settori ovvero di individuazione di settori di rilevante interesse, con conseguente scorporo dai settori di originaria appartenenza, i calcoli ed il successivo esercizio della facoltà di discostarsi dal loro esito debbano essere effettuati a partire dai dati autonomamente rielaborati dalla stessa Camera di commercio tenendo conto di tali accorpamenti e scorpori rispetto agli originari dati pubblicati dal Ministero.

1.2) Giunta camerale.

Lo statuto deve anche fissare la composizione della Giunta camerale; al riguardo si rammenta che le disposizioni in merito contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 580/1993, come modificata del decreto legislativo n. 23 del 2010, sono state parzialmente superate dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *"gli enti pubblici (...) provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione (...) siano costituiti da un numero non superiore (...) a cinque (...) componenti"*. Deve pertanto ritenersi abrogato, per contrasto con tale disposizione, sia il numero minimo dei componenti della Giunta previsto dal citato articolo 14, sia le modalità di arrotondamento del numero massimo, mentre sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Quanto invece al numero massimo dei componenti della Giunta si evidenzia, invece, che l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede ora espressamente che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio"*. Si evidenzia inoltre che l'articolo 20, comma 1, della medesima legge prevede che *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse (...) finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Ne consegue che per codeste Camere di commercio non trova più applicazione la limitazione numerica fissa dei componenti dell'organo amministrativo stabilita dal citato dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ferma restando tuttavia la



necessità del conseguimento degli obiettivi di contenimento di spesa connessi a tale disposizione normativa.

Si precisa, inoltre, che tali disposizioni rendono possibili le conseguenti modifiche statutarie, ma non le rendono di per sé necessarie nell'immediato, ove la composizione della Giunta prevista nell'attuale statuto sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni stesse o nei casi in cui non debba procedersi al rinnovo degli organi, salve diverse specifiche previsioni nelle eventuali norme transitorie contenute nello statuto vigente. Né, evidentemente, salve eventuali specifiche disposizioni statutarie, possono essere intese come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale. Per questo aspetto, ove richiesto, si fa riserva di specifiche indicazioni integrative con riferimento alle singole situazioni.

Si evidenzia, infine, che i regolamenti ministeriali in oggetto, proprio in relazione alle iniziative legislative già allora in corso per garantire l'adeguata rappresentatività degli organi amministrativi delle Camere di commercio, hanno previsto disposizioni compatibili sia con la disciplina vigente all'epoca della loro adozione che con la nuova disciplina intervenuta ora, prima della loro attuazione.

1.3) Pari opportunità

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge, lo statuto deve stabilire, *“anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.”*

Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 ha fissato il criterio da utilizzare ai fini della composizione del **Consiglio** stabilendo che: *“Gli statuti camerali (...) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali (...) spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.”*

Gli statuti camerali devono essere adeguati in tal senso; sarà posto in capo alle Regioni l'onere della verifica del rispetto dell'applicazione di tale criterio al momento della presentazione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti.

Il caso di designazioni non conformi a tale criterio deve essere inteso equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini e delle modalità individuati dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, provvede applicando la disciplina sostitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge.

L'insediamento di un Consiglio camerale nel quale non sia rispettato tale criterio potrebbe portare, infatti, all'illegittimità del relativo provvedimento.



Nel caso degli altri organi collegiali (Giunta, Collegio dei revisori) è lo statuto chiamato a definire le norme che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e che promuovono la presenza di entrambi i sessi negli stessi organi.

Il dettato normativo lascia alle Camere di commercio l'autonomia di definire norme specifiche, ma non consente, a parere di questa Direzione, di omettere tali disposizioni ritenendo a priori che il carattere elettivo e di rappresentatività di taluni organi possa farli ritenere esclusi da tale esigenza di garanzia delle pari opportunità. Si evidenzia al riguardo che, a fronte del principio chiaramente affermato dalla legge e dal regolamento di attuazione, solo i casi di effettiva e dimostrata impossibilità di garantire il rispetto di tale criterio (come è ad esempio evidente per gli organi monocratici e come potrebbe risultare per la Giunta, quando il meccanismo previsto dal regolamento non sia stato sufficiente a garantire la presenza di entrambi i generi neppure in Consiglio), consentirebbero di ritenere legittima la composizione di organi in cui non siano rappresentati entrambi i generi.

In tal senso, tenuto conto del criterio individuato in sede di regolamento per il Consiglio, lo statuto potrebbe individuare il numero minimo di presenze da garantire in ciascun organo camerale a ciascun genere, prevedendo indicativamente, a seconda dei casi, che un minimo di un'unità, ovvero un numero di unità fino ad un terzo dei componenti, sia di genere diverso dagli altri componenti. Analoghe norme devono essere stabilite per gli organi delle aziende speciali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Camera di commercio.

Lo scrivente, nella consapevolezza che per la Giunta camerale il meccanismo elettorale previsto dall'articolo 12 del decreto n. 156/2011 potrebbe comunque non garantire di per sé il rispetto di tale criterio statutario, ritiene che nello statuto stesso o nella disciplina elettorale attuativa contenuta nel regolamento di funzionamento del Consiglio debbano essere individuate le modalità per rendere effettivo tale criterio, integrando il meccanismo di votazione ed elezione già previsto dal citato articolo 12.

Ad esempio potrebbe essere previsto che il numero minimo di componenti di genere diverso fissato dallo statuto sia considerato come una quota di riserva che dia diritto all'elezione in Giunta, entro tale limite numerico, al componente (o ai componenti) appartenente al genere, altrimenti assente o minoritario fra gli eletti, che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, con conseguente precedenza rispetto al componente o ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. Per favorire l'emergere in Consiglio di opportune intese che consentano di meglio contemperare le garanzie di rappresentanza di genere con le garanzie di rappresentanza di settore, potrebbe inoltre essere previsto che la prima votazione, il cui risultato non sia naturalmente rispettoso del criterio statutario di pari opportunità, sia semplicemente ritenuta invalida e che il predetto criterio di riserva automatica sia applicato solo a partire dalle votazioni successive.

Per quanto riguarda il collegio dei revisori della Camera di commercio, invece, il vincolo introdotto dallo statuto a garanzia delle pari opportunità dovrà essere comunicato alle amministrazioni cui spettano le relative designazioni, che dovranno individuare d'intesa fra loro le migliori modalità per far fronte a tale esigenza, con modalità analoghe a quelle con cui già oggi



devono unitariamente garantire il possesso dei requisiti previsti per i componenti del collegio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 3, della legge, quando necessaria.

1.4) Consulta provinciale delle professioni

L'articolo 10, comma 6, della legge prevede che *“Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio””*.

Compito che la legge assegna alla Consulta è, quindi, quello di designare il rappresentante in seno al Consiglio della Camera di commercio; l'articolo 8 del decreto n. 156/2011, inoltre, attribuisce alla potestà statutaria camerale la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la Camera di commercio intende assegnare alla stessa Consulta e definisce, ancora, modalità di funzionamento e di voto relative al compito attribuito alla Consulta dalla legge.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

A tal proposito lo scrivente ritiene necessario fornire alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta.

Alla luce di quanto esposto questa Direzione ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

A tal fine si allega, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2).

In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali lo scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella



individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc.

In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa.

In merito all'elezione del rappresentante della Consulta in seno al Consiglio camerale lo scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere dello scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta.



1.5) Maggioranze previste per la validità delle riunioni e delle votazioni degli organi

Ulteriori aggiornamenti dello statuto devono essere effettuati con riferimento alle diverse maggioranze richieste dalla legge, con riferimento alla validità della riunioni e delle votazioni degli organi camerali, ove gli statuti stessi contengano espressamente anche tali disposizioni. A tal fine si segnalano, in particolare le seguenti innovazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 15 della legge prevede che le riunioni di Consiglio e Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti **in carica**, introducendo, quindi, un correttivo per garantire un migliore funzionamento degli organi;

b) il comma 1 dell'articolo 16 della legge relativo all'elezione del presidente della Camera di commercio ha modificato, nella votazione di ballottaggio, la maggioranza richiesta da "maggioranza assoluta" a maggioranza della "metà più uno dei componenti in carica".

c) il comma 7 dell'articolo 12 della legge ha, infine, introdotto un'importante novità prevedendo che il Consiglio possa correttamente svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

2) DATI ECONOMICI PER LA DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI A CIASCUN SETTORE E, SUCCESSIVAMENTE, A CIASCUNA ASSOCIAZIONE O APPARENTAMENTO

2.1) Dati economici

Il decreto n. 155/2011 definisce il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei Consigli delle Camere di commercio, tenendo conto dei quattro parametri individuati dalla legge stessa.

E' in particolare prevista l'introduzione del nuovo parametro "diritto annuale versato" ad ogni singola Camera di commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori economici individuati dalla legge, e l'individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007.

In merito ai parametri sopra richiamati si ritiene necessario evidenziare che:

- il numero delle imprese è determinato dal numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative;

- l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica relativi alle persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;

- il valore aggiunto è determinato sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne;

- il diritto annuale riscosso è determinato in base alle scritture contabili delle singole Camere di commercio risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno e individua il diritto



annuale riscosso da ciascuna Camera di commercio per ogni singola impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, comprese le sedi secondarie e le unità locali.

Tali parametri sono ripartiti per i settori economici individuati nell'allegato A al decreto secondo la nuova classificazione ATECO 2007; classificazione che ha introdotto notevoli innovazioni rispetto alle precedenti classificazioni delle attività economiche ATECO 91 e ATECO 2002, in base alle quali sono stati individuati sino ad oggi i settori economici ai fini della ripartizione dei consiglieri camerali.

La pubblicazione ministeriale dei dati economici delle Camere di commercio, a seguito della verifica della loro completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori individuati dall'articolo 10 della legge, e costituisce presupposto delle conseguenti disposizioni statutarie.

Fatte salve le diverse decorrenze previste transitoriamente in sede di prima applicazione per le Camere per le quali l'avvio delle procedure è imminente, questa Direzione procede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto n. 155/2011, alla pubblicazione di tali dati per tutte le Camere di commercio entro il 30 giugno di ogni anno; i dati devono essere trasmessi allo scrivente, ai sensi dello stesso comma 5, entro il 31 marzo di ogni anno.

2.2) Annualità di riferimento per la comunicazione dei dati

Le organizzazioni di categoria devono indicare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure.

In alcuni casi, come peraltro è avvenuto anche in passato sulla base delle previgente normativa, è possibile che conseguentemente i dati relativi al numero delle imprese indicate dalle organizzazioni e quello comunicato dalle Camere di commercio ai fini della pubblicazione annuale dei dati economici da parte dello scrivente siano relativi a due annualità diverse.

Relativamente alla segnalata ipotesi che tale circostanza, anche alla luce dell'introduzione del nuovo parametro del diritto annuale, potrebbe creare problematiche nel confronto di tali dati, si comunica di ritenere non fondate tali preoccupazioni ed inderogabili i precisi riferimenti indicati dalle norme in questione ai fini dell'annualità da considerare negli specifici casi. A tal proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che la pubblicazione dei dati è necessaria per la corretta ripartizione dei consiglieri fra i diversi settori economici individuati dalla legge e, quindi, per la definizione della composizione del Consiglio, mentre i dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio-economica. In entrambi i casi appare fondamentale far riferimento a dati disponibili e quanto più vicini possibile alla specifica fase della ricostituzione del Consiglio stesso e, quindi, per la fase conclusiva delle designazioni dei consiglieri, ai dati più aggiornati utilizzabili che meglio rappresentano la reale ed attuale consistenza e rappresentatività dell'organizzazione interessata. Le discordanze saranno quindi in alcuni casi inevitabili e non determineranno di per sé alcuna invalidità dei dati comunicati, ove spiegabili con riferimento alle diverse annualità considerate.



L'eventuale riferimento ad annualità diverse per i dati da utilizzare potrebbe assumere rilievo, per esempio, al momento in cui la Camera di commercio associa i dati del diritto annuale versato alle imprese indicate nell'elenco trasmesso dalle organizzazioni imprenditoriali; in tale elenco potrebbero essere presenti imprese che non trovano riscontro nei dati del diritto annuale o per le differenze nell'annualità di riferimento o, comunque, per avere omesso il relativo versamento. Al riguardo si ritiene utile precisare che in entrambi i casi, ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, è necessario considerare tutte le imprese associate alle organizzazioni stesse, a prescindere dal risultato dell'incrocio con il dato relativo al versamento del diritto annuale; anche quando il versamento debba conseguentemente essere considerato come pari a zero, tale dato avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del relativo specifico parametro. Il caso in cui un'impresa iscritta ad una associazione non può essere inclusa nell'elenco presentato ai fini della procedura in questione è infatti limitato al mancato pagamento nell'ultimo biennio della quota associativa, utilizzato dal regolamento come indice dell'effettività ed attualità dell'adesione all'associazione stessa, e non al mancato pagamento del diritto annuale nei confronti della Camera di commercio.

3) TERMINI E FASI DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Il decreto n. 156/2011 definisce criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio delle Camere di commercio, nonché di elezione dei membri della Giunta.

In particolare ridetermina i tempi dell'intero procedimento e delle sue diverse fasi, identificando il segretario generale della Camera di commercio quale responsabile del procedimento, e introduce alcune rilevanti innovazioni, rispetto alla disciplina regolamentare previgente, quali la presentazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell'elenco dei propri iscritti, redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale.

Lo scrivente ritiene necessario evidenziare le singole fasi del procedimento e i relativi termini:

3.1) Avvio del procedimento

Il Presidente della Camera di commercio dà avvio alle procedure per la ricostituzione del Consiglio stesso *centottanta giorni* (termine ridotto rispetto ai precedenti duecentodieci giorni) prima della scadenza del Consiglio pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

3.2) Presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni

Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione del bando, pena esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione *fanno pervenire* alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva



di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A del decreto. Unitamente a tale dichiarazione le organizzazioni imprenditoriali, devono presentare, pena esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.

Entro lo stesso termine, pena esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, *fanno pervenire* alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C. Unitamente a tale dichiarazione le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D del medesimo decreto.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare che la documentazione e l'elenco allegato devono pervenire alla Camera di commercio *entro e non oltre quaranta giorni* dalla pubblicazione del bando, pena esclusione dal procedimento, non potendo, alla luce della modifica operata rispetto alla precedente normativa per consentire tempi certi della procedura stessa, essere considerata, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.

3.3) Assegnazione rappresentanza delle piccole imprese

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 le organizzazioni imprenditoriali che intendono partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intendono partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. A) le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate.

Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali intendano partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese è necessario che le stesse integrino in tal senso l'allegato A, specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese", e forniscano uno specifico elenco di tali imprese.

Le organizzazioni saranno, quindi, tenute alla presentazione di due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate, con le quali sarà calcolata la rappresentanza socio-economica della stessa organizzazione, e uno contenente solo "le piccole imprese" con le quali partecipare all'assegnazione del relativo seggio. Il punto 4) dell'allegato A dovrà essere integrato indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono "piccole imprese", numero che deve naturalmente corrispondere a quello risultante dal relativo elenco B, l'allegato A sarà poi anche integrato nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese.



3.4) Imprese che svolgono più attività

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011 stabilisce che *“Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua”.*

A tal proposito si ritiene necessario chiarire che l'organizzazione imprenditoriale può includere nell'elenco anche imprese che svolgono più attività purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per concorrere a seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l'impresa, ma al fine di evitare duplicazioni non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi da parte di una stessa associazione.

3.5) Pluralismo associativo e associazioni rappresentative delle imprese riconducibili alla medesima associazione di categoria

Il comma 3 dell'articolo 12 della legge fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è peraltro ribadito in termini generali dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.

La predetta disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio.

Deve trattarsi tuttavia di associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione. Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa confederazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) non potrà, pertanto, essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata, comunque, una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni territoriali comunali, o di associazioni di specifici settori appartenenti alla medesima più ampia categoria), non possono, infatti, essere utilizzate strumentalmente per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione.



3.6) Rilevanza dell'impresa iscritta a due o più organizzazioni o associazioni in apparentamento

Salvo successivi approfondimenti, si ritiene che in relazione al predetto principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte e, quindi, incidere più volte sulla consistenza numerica dell'apparentamento.

Nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni potranno, quindi, essere prese in considerazione tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni, anche nell'ipotesi che alcune di esse coincidano, non solo in quanto appare applicabile anche in questo caso il principio di cui al citato articolo 12, comma 3 della legge n. 580/1993, ma anche in relazione alla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo, secondo cui le organizzazioni apparentate presentano comunque disgiuntamente i dati relativi alle imprese iscritte. Ne consegue che l'impresa iscritta a due associazioni apparentate sarebbe comunque inclusa nei singoli elenchi dalle stesse presentati e, con una diversa interpretazione, finirebbe per essere conteggiata solo in caso di scioglimento dell'apparentamento, con un effetto di disincentivazione dell'apparentamento stesso che non sembra possa essere ricondotto alla volontà del legislatore.

Naturalmente, per evitare i possibili fenomeni elusivi già evidenziati al punto 3.5, non possono essere considerati apparentamenti validi quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni.

3.7) Trasmissione documentazione alla regione, provvedimenti di competenza camerale e ricorsi proponibili

Il segretario generale *entro trenta giorni* dalla scadenza del termine fissato in capo alle organizzazioni per la presentazione della documentazione, fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco presentato dalle organizzazioni imprenditoriali, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore; gli elenchi di cui agli allegati B e D restano a disposizione presso la Camera di commercio per eventuali verifiche.

Con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

A tal proposito si evidenzia che i provvedimenti di irricevibilità, ai sensi del decreto n. 156/2011, sono adottati:

a) nel caso in cui i dati e i documenti presentati risultano affetti da irregolarità non sanabile (articolo 5, comma 2) ;

b) nel caso in cui il legale rappresentante dell'organizzazione o associazione non provvede alla regolarizzazione chiesta dal responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta (articolo 5, comma 2);



c) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);

d) nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

Il provvedimento di esclusione posto in capo al responsabile del procedimento è quello relativo alla mancata presentazione, unitamente alla documentazione prescritta, degli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 2).

Si deve preliminarmente sottolineare che il decreto indica quale responsabile del procedimento il segretario generale il quale può, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di commercio stessa.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che la normativa vigente non prevede più specifiche tipologie di ricorsi, pertanto, si devono ritenere applicabili i principi generali in materia di ricorsi amministrativi.

Lo scrivente, pertanto, non ritiene possibile esperire ricorsi amministrativi in opposizione alla medesima autorità che emana l'atto, né ricorsi impropri all'autorità vigilante, in quanto tale ipotesi è ammessa solo se espressamente prevista dalla legge.

Nel caso in cui i provvedimenti sopra individuati siano adottati direttamente dal segretario generale, organo di vertice amministrativo della Camera di commercio, sarà quindi possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), tenuto conto dell'impossibilità di individuare una posizione amministrativa gerarchicamente superiore cui poter presentare ricorso gerarchico e non essendo, per il principio di distinzione delle funzioni gestionali da quelle di indirizzo politico, ipotizzabile un ricorso al Presidente della Camera di commercio; nel caso, invece, in cui tali provvedimenti siano adottati dal responsabile del procedimento, individuato dal segretario generale della Camera di commercio ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di commercio stessa, è ipotizzabile anche la presentazione di un ricorso gerarchico al segretario generale.

3.8) Calcolo della rappresentatività e individuazione delle organizzazioni

Il Presidente della Giunta regionale *entro e non oltre trenta giorni* dalla ricezione della documentazione trasmessa dal segretario generale, deve assolvere ai compiti attribuiti dall'articolo 9 del decreto e quindi rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore, individua le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni che hanno titolo a designare i componenti nel Consiglio camerale, nonché il numero dei componenti del Consiglio che a ciascuna organizzazione o a ciascun apparentamento spetta designare.



Il Presidente della Giunta regionale, infine, comunica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione e richiede al Presidente della Consulta provinciale, istituita presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 10 della legge, il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di commercio.

Avverso la determina del Presidente della Giunta regionale, non potendo essere preso in considerazione il ricorso in opposizione per le stesse motivazioni esposte con riferimento ai provvedimenti camerale, rafforzate in questo caso dall'autonomia regionale costituzionalmente garantita, sarà possibile esperire esclusivamente il ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

3.9) Comunicazione delle designazioni da parte delle organizzazioni

Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, *entro trenta giorni* dalle richieste di designazione di cui al punto 3.8, comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio di propria spettanza.

Nel caso in cui le organizzazioni non provvedano entro tale termine o provvedano non tenendo conto del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto n. 156/2011 in materia di pari opportunità, il Presidente della Giunta regionale procede, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, a richiedere la designazione o le designazioni all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il Presidente della Giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del Consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.

Nel caso di cui la designazione o le designazioni riguardano un apparentamento da ritenersi sciolto ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 156/2011, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.

L'apparentamento sarà, invece, considerato per la sua rappresentatività residua e le organizzazioni non più apparentate saranno considerate singolarmente, qualora le parti che dichiarano di non voler più partecipare al procedimento in apparentamento o la mancata sottoscrizione delle designazioni sono riferite esclusivamente a singole organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento.

Anche nel caso in cui il Presidente della Consulta provinciale non provveda entro trenta giorni dalla richiesta a comunicare il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti, il Presidente della Giunta regionale lo nomina tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale.



3.10) Verifica del possesso dei requisiti e nomina dei componenti del Consiglio

Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le designazioni, verifica il possesso dei requisiti e la eventuale presenza delle cause indicati nell'articolo 13 della legge e provvede alla nomina dei componenti con apposito decreto da notificare, *nei successivi dieci giorni*, agli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni dei consumatori, alla Camera di commercio e allo scrivente.

Il Presidente della Giunta regionale con la stessa notifica stabilisce la data di insediamento del Consiglio camerale e pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Camera di commercio.

* * * * *

Questo Ministero ribadisce l'opportunità che le novità introdotte dai decreti in esame trovino univoca applicazione da parte di tutti i soggetti interessati all'intero procedimento di costituzione del Consiglio e si riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito di ulteriori approfondimenti o in merito ad altre eventuali specifiche richieste di chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

ELENCO ORDINI PROFESSIONALI

AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (legge 7 gennaio 1976, n. 3. Dislocazione territoriale: provinciale)

AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI (legge 6 giugno 1986, n. 251. Dislocazione territoriale: provinciale)

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (legge n. 1395/1923. Dislocazione territoriale: provinciale. Ha assunto la sua attuale denominazione con il D.P.R. n. 328/2001.)

AVVOCATI (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36-. Dislocazione territoriale: provinciale.

CHIMICI (R.D. 1° marzo 1928, n. 842, legge 25 aprile 1938, n.897, D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Dislocazione territoriale: regionale, interregionale, provinciale, interprovinciale)

CONSULENTI DEL LAVORO (legge 11 gennaio 1979, n. 12. Dislocazione territoriale: provinciale)

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Dislocazione territoriale: provinciale e nei circondari di tribunale

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Dislocazione territoriale: provinciale)

INGEGNERI (legge 24 giugno 1923, n. 1395, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Dislocazione territoriale: provinciale)

PSICOLOGI (legge 18 febbraio 1989, n. 56⁹. Dislocazione territoriale: regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale)

PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI (legge 28 marzo 1968, n. 434, legge 21 febbraio 1991, n. 54. Dislocazione territoriale: provinciale)

PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, legge 8 dicembre 1956, n.1378, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. Dislocazione territoriale: provinciale)

NOTAI (legge 16 febbraio 1913, n. 89. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale)

MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Dislocazione territoriale: provinciale)

MEDICI VETERINARI (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Dislocazione territoriale: provinciale)

OSTETRICHE (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale)

FARMACISTI (D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Dislocazione territoriale: provinciale)

**INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI E VIGILANTI DELL'INFANZIA
(legge 29 ottobre 1954, n. 1049. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale)**

**TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (legge 04 agosto 1965, n. 1103, legge 31
gennaio 1983, n. 25. Dislocazione territoriale: provinciale o interprovinciale)**